



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
-Ufficio Fallimentare-

Fallimento n. R.F. 4/2022

Il Giudice Delegato,

letto il ricorso ex art. 14 ter l.n.3/2012 presentato da Ciaccia Valentina;

vista l'integrazione;

letta la relazione dell'O.C.C.;

esaminata la documentazione;

osservato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a) e b);

rilevato che risulta depositata la documentazione di cui all'art. 9 l.n.3/2012;

rilevato che dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione risultano le cause dell'indebitamento e della diligenza della ricorrente, nonché le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, sintetizzabili, in sostanza, nella avvenuta separazione di fatto dal convivente ha; che non risultano atti del debitore impugnati dai creditori e che l'O.C.C. ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione depositata;

verificata, attraverso la relazione dell'O.C.C., l'insussistenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

osservato che, per quanto concerne eventuali ulteriori beni, tale profilo sarà in ogni caso oggetto di approfondimento ed eventuale acquisizione da parte del liquidatore e che la liquidazione avverrà secondo il piano elaborato dal liquidatore a seguito della procedura prevista ex lege ;

rilevato che, trattandosi di procedura liquidatoria, tutto l'attivo ed il reddito va acquisito alla procedura, con l'eccezione dell'importo stabilito dal Giudice ai sensi dell'art. 14 ter co.5 lettera b) non potendosi ritenere vincolante "la proposta" del ricorrente di prevedere ai fini di procedura l'importo di € 100 mensili da corrispondere ai creditori, vertendosi altrimenti nella diversa fattispecie dell'accordo con i creditori

rilevato inoltre che il bene dovrà essere liquidato con procedura competitiva secondo le modalità determinate dal liquidatore che verrà nominato;

p.q.m.

- DICHIARA APERTA la procedura di liquidazione a carico di CIACCIA VALENTINA;

- NOMINA liquidatore il dott. Americo Innocenti;

- DISPONE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- DISPONE che la domanda ed il presente decreto sia pubblicato sull'albo degli avvisi del Tribunale mediante affissione;

- ORDINA la trascrizione del presente decreto nei pubblici registri a cura del liquidatore;

- AUTORIZZA il debitore ad utilizzare il bene immobile oggetto di liquidazione fino al momento della aggiudicazione definitiva;

- FISSA, ai sensi dell'art. 14 ter co.5 lettera b) l'importo mensile di € 750, in ragione delle necessità di vita evidenziate e della sussistenza di altri redditi all'interno del nucleo familiare.

Si comunicati.

Tivoli, 14.7.2022

Il Giudice Delegato (Dott.ssa Caterina Liberati)



STUDIO LEGALE UVA
Avv. Saverio Uva
00197 Roma (RM) – Viale Maresciallo Pilsudski n. 118
Tel. 06.164161922 – Mobile 334.3166416 – 331.8902676
PEC: saveriouva@ordineavvocatiroma.org
Mail: studiolegaleuva@hotmail.com

TRIBUNALE DI TIVOLI

Sez. fallimentare

Ricorso ex art. 14-ter L. 27.1.2012 n.3

per l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni

Nell'interesse della signora CIACCIA VALENTINA nata a ROMA (RM) il 21/10/1984 e residente a CAPENA, Via di VALLELUNGA, 18 C.F. CCCVNT84R61H501Z elettivamente domiciliata in Roma presso e nello studio dell'avvocato **SAVERIO UVA** (C.F. VUASVR60P20H501N), pec: saveriouva@ordineavvocatiroma.org o al seguente numero di fax: 06.164161922, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto mediante trasmissione di copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica, assistiti inoltre nella presente procedura dal Gestore della Crisi Dott. Paola Pizi nominata dall'OCC dei Dottori Commercialisti di Tivoli ai sensi del C. 9 dell'art. 15 della legge n. 3 del 27/01/2012, PEC: paola.pizi@pec.commercialisti.it

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 9 comma II, L. n.3/2012, la competenza territoriale spetta all'Intestato Tribunale in ragione del Comune di residenza della ricorrente, ossia il Comune di Capena (RM);
- la ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui all'art. 6 comma 2 lettera a) Legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
- sussistono i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 e, in particolare, i ricorrenti:
 - non è soggetta a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e sono privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;



- non ha proposto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- che, a seguito di istanza per la nomina di gestore della crisi (**all. 1 istanza nomina gestore della crisi**), ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale consegnandola al gestore nominato come da provvedimento di nomina dell'OCC di Tivoli, accettazione della nomina e contestuale versamento del contributo di apertura pratica (**all. 2 nomina gestore della crisi, all. 3 accettazione incarico, all. 4 versamento contributo OCC**);
- che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 II e III comma della L. n. 3/2012 (**all. 5A, B, C, D, E, F, G, H, I, L documentazione relativa alla ricorrente Valentina Ciaccia**);
- che alla medesima domanda risultano gli allegati di cui all'art.14 ter, comma 3, l. n.3/2012, ovvero:
 - l'inventario di tutti i beni con specifiche indicazioni sul possesso dei beni mobili;
 - una relazione particolareggiata recante le prescrizioni di cui alle lett. a) ed e), comma 3, art.14 ter, L. n.3/2012 (**all. 6 relazione particolareggiata**);
- che la ricorrente ha prodotto la documentazione, visionata e consegnata al professionista designato, necessaria a ricostruire la loro situazione economica e patrimoniale;
- che la causa della crisi si rinviene, essenzialmente in:

la debitrice, all'epoca della sottoscrizione del contratto di mutuo (settembre 2007), era occupata con una retribuzione mensile di circa 1.300,00, a ciò si aggiunga che la medesima conviveva: [REDACTED] (garante nel pagamento del mutuo) il quale a sua volta aveva un reddito paritetico a quello della propria compagna.

L'apporto economico di due persone, nella divisione delle spese e degli impegni assunti, consentiva il pagamento del mutuo, come originariamente contratto con l'istituto bancario erogatore, anche in virtù della rata estremamente contenuta nei primi anni e sempre più onerosa nei successivi, come ricavabile dalla lettura del contratto di mutuo (**cf. all. 7 contratto di mutuo**).

Le cause della crisi da sovra indebitamento derivano essenzialmente dai seguenti fatti e accadimenti che hanno modificato sensibilmente la capacità reddituale del nucleo familiare, in particolare:



- la Sig.ra Valentina Ciaccia, dopo circa tre anni dalla sottoscrizione del mutuo, perdeva il posto di lavoro ed era costretta ad impieghi saltuari, sottopagati e senza più la sicurezza dell'introito mensile;
- [REDACTED], invece, interrompeva la convivenza con la Sig.ra Valentina Ciaccia e spariva del tutto, essendo probabilmente emigrato all'estero senza lasciar traccia.

Pertanto, le certezze di incasso mensile evidenziate all'epoca della sottoscrizione del mutuo, erano venute repentinamente meno, in modo anche inaspettato e ciò aveva comportato una situazione di gravissima crisi economica e finanziaria.

Dopo alcuni anni nei quali si era dato fondo a tutti i risparmi ed a tutte le risorse personali, il mutuo non poteva più essere onorato, con la conseguente azione esecutiva in danno della debitrice Sig.ra Valentina Ciaccia, stante l'ipoteca gravante sul bene a garanzia delle somme erogate a vantaggio di essa mutuataria (**cf. all. 8 atto di pignoramento**).

Tali circostanze hanno compromesso, e di molto, l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale.

Le cause dell'indebitamento, pertanto, risiedono esclusivamente nella perdita di un adeguato reddito e nella modesta retribuzione percepita appena sufficiente a far fronte alle esigenze personali e della famiglia.

Allo stato attuale e a far data dal 19.09.2016 (dapprima con contratto a tempo determinato e successivamente, dal 27.12.2016 con contratto a tempo indeterminato), la ricorrente svolge attività di impiegata presso [REDACTED] seguito di fusione per incorporazione all. 5L), con un reddito medio mensile di 1.250,00. come risulta dalla lettera di assunzione (cf. all. 5I lettera di assunzione a tempo indeterminato) e dalla dichiarazione dei redditi per gli anni d'imposta 2019 – 2020 - 2021 (all.ti 5B, C, D dichiarazioni dei redditi).

La Sig.ra Valentina Ciaccia, al fine di pagare i debiti accumulati con il fisco negli anni della rappresentata crisi economica, ha aderito alla cd. rottamazione ter, con impegno di spesa per i prossimi cinque anni e complessivamente il peso mensile delle uscite finanziarie è pari ad euro 109,00.

Nel frattempo, per evidenti ragioni economiche ed anche in considerazione della futura perdita dell'immobile, ha dovuto cambiare residenza, avvicinandosi al luogo di lavoro, sostenendo la relativa spesa per l'affitto;

A sostegno dell'impegno economico della debitrice, [REDACTED] si impegna a fare fronte agli esborsi di cui alla presente procedura nei limiti di quanto offerto per l'immobile sottoposto a procedura esecutiva e condizionatamente all'approvazione della medesima da parte dell'intestato Tribunale (**cf. all. 9 preliminare di acquisto bene immobile**).



Il bene immobile oggetto della procedura esecutiva è sito in Capena (RM) ed è stato meglio descritto nella relazione peritale dal consulente nominato dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Tivoli Dott. Medaglia (**cf. all. 10 relazione del consulente del Tribunale di Tivoli**). Attualmente la procedura esecutiva è sospesa in attesa di Udienza per la riassunzione che si terrà in data 08.02.2022, con il prossimo tentativo di vendita che avrà un prezzo base di euro 103.600,00 ed un' offerta minima di euro 77.700,00, essendo andate deserte le precedenti (**cf. all.ti 11A, B, C, tre avvisi di vendita all'asta**).

- che tali circostanze hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni e la capacità reddituale, determinando il sovraindebitamento;
- che attualmente la Sig.ra Valentina Ciaccia risulta dipendente (cf. all. 5I e 5L)
- che il reddito complessivo netto mensile del nucleo familiare, ammonta a poco più di € 1.156,00 come risulta dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2021, che si produce unitamente alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2018, 2019 e 2020, 2021, (**cf. all.ti 5B, C, D, E**);
- che la ricorrente si trova in una situazione di perdurante squilibrio finanziario tra le obbligazioni ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e che di fatto la rende incapace di adempiere regolarmente;

Infine la fattibilità del piano allegato al ricorso, risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione particolareggiata a firma della dott.ssa Paola Pizi (**cf. all. 6 relazione particolareggiata**);

Tutto ciò premesso, segue nel dettaglio la situazione della ricorrente.

* * * * *

A) RAGIONI DELLA CRISI E DEL SOVRAINDEBITAMENTO

La debitrice, all'epoca della sottoscrizione del contratto di mutuo (settembre 2007), era occupata con una retribuzione mensile di circa 1.300,00, a ciò si aggiunga che la medesima conviveva: con il [REDACTED] (garante nel pagamento del mutuo) il quale a sua volta aveva un reddito paritetico a quello della propria compagna.

L'apporto economico di due persone, nella divisione delle spese e degli impegni assunti, consentiva il pagamento del mutuo, come originariamente contratto con l'istituto bancario erogatore, anche in virtù della rata estremamente contenuta nei primi anni e sempre più onerosa nei successivi, come ricavabile dalla lettura del contratto di mutuo (cf. all. 7).



Le cause della crisi da sovra indebitamento derivano essenzialmente dai seguenti fatti e accadimenti che hanno modificato sensibilmente la capacità reddituale del nucleo familiare, in particolare:

- la Sig.ra Valentina Ciaccia, dopo circa tre anni dalla sottoscrizione del mutuo, perdeva il posto di lavoro ed era costretta ad impieghi saltuari, sottopagati e senza più la sicurezza dell'introito mensile;
- il [REDACTED], invece, interrompeva la convivenza con la Sig.ra Valentina Ciaccia e spariva del tutto, essendo probabilmente emigrato all'estero senza lasciar traccia.

Si richiama quanto detto più in dettaglio in premessa

B) SITUAZIONE DEBITORIA

La situazione debitoria complessiva originaria è pari ad € = come più in dettaglio da tabella che segue: Riassunto situazione debitoria

	TIPOLOGIA DEBITO	Debito residuo	% TOT.
	Mutuo ipotecario immobiliare	248.266,37	98,88
	Agenzia Entrate /Riscossione	1.450,41	0,58
	Utenze e tasse comunali	1.364,00	0,54
	TOTALE ESPOSIZIONE	251.080,78	100,00

C) SUL NUCLEO FAMILIARE DELLA RICORRENTE

Il nucleo familiare del ricorrente è così composto:

La ricorrente: Ciaccia Valentina, [REDACTED]

[REDACTED] (cfr. all. 12 ISEE del nucleo familiare)

Sig.ra Ciaccia Valentina risulta dipendente con la mansione di impiegata nella [REDACTED] come in narrativa indicato (cfr. all.ti 5I e 5L);

- Figlia: [REDACTED]

D) SULLA SITUAZIONE REDDITUALE DELLA RICORRENTE



Complessivamente il nucleo familiare sostiene uscite non finanziarie per complessivi € 1.059,00= (cfr. all. 13 uscite non finanziarie Ciaccia).

Pertanto, il reddito netto medio disponibile per il piano è pari ad € 159,00=.

Il reddito dei ricorrenti, a livello annuale e mensile, è riportato nelle *tabelle* che seguono:

Serie storica dati reddituali personali

	Impiego / Reddito Anno 2017	Impiego / Reddito Anno 2018	Impiego / Reddito Anno 2019	Impiego / Reddito Anno 2020
Debitore: Ciaccia Valentina C.F. CCC VNT 84R61 H501 Z	Impiegato- 17.535	Impiegato- 16.022	Impiegato- 14.400	Impiegato- 13.872

Reddito mensile	
A) Totale Spese Mensili	1.218,00

Spese medie mensili Debitore anno 2020

Spese debitore	
B) Totale Spese Mensili	1.059,00

Reddito disponibile per il piano di liquidazione

Reddito mensile disponibile per piano (A-B)	159,00
--	---------------

E) SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI RICORENTI

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare della ricorrente viene riportato nella tabella che segue :

Valore stimato del patrimonio immobiliare	80.000,00
Valore del patrimonio mobiliare saldo del CC bancario	1.400,00
Somme messe a disposizione	5.000,00
Reddito netto a disposizione del credito (159X48)	7.632,00



Valore complessivo del patrimonio**94.032,00**

I ricorrenti non possiedono beni mobili di valore (quadri, preziosi, tappeti).

Cronoprogramma liquidazione

	I Anno	II Anno	III Anno	IV Anno
Reddito a disposizione della procedura	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
Disponibilità bancarie	1.400,00			
Disponibilità del terzo (Sig. ██████████)	5.0000,00			
Cessione immobile	80.000,00	0	0	0
Totale	88.308,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00

Il totale delle entrate relative alla procedura di liquidazione sarebbe quindi pari ad € **94.032,00**.

Il totale delle spese relative alla procedura di liquidazione è pari ad € **16.366,00**= comprensivo di CAP e oneri fiscali, come da tabella di seguito.

Descrizione spesa	Importo	Data
Compenso Gestore della crisi	6.686,47	31/12/22
Spese Legali	4.739,00	31/12/22
Spese Advisor	4.941,00	31/12/22

Quadro riassuntivo riparto

Natura credito	Creditori	Totale credito	Credito soddisfatto	% soddisfazione	Liquidato privilegiato	Liquidato chirografario
Crediti Preeducibili	Gestore Dr.ssa Paola Pizzi	X	X	100	6.686,17	
	Legale Avv. Saverio Uva				4.739,00	
	Advisor Prof. Ciro Lenti				4.941,00	
Crediti Privilegiati Immobiliari ipotecari	██████████	248.266,37	X	1,11	7.243,37	
Crediti Privilegiati Mobiliari	██████████	1.364,00		15,00	204,60	
Crediti Privilegiati Mobiliari	██████████	1.450,41		15,00	217,56	
Totale		251.080,78			14.032,00	



Tutto ciò premesso la ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

PROPONE

la soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano di Liquidazione allegato, di cui si riporta di seguito una tabella riepilogativa del riparto e la cui fattibilità è attestata dal Gestore della crisi nominato.

Nel prospetto seguente si riporta un'ipotesi di riparto, che tiene conto dell'ordine di soddisfo di ogni credito, elaborato in base ai privilegi immobiliari o mobiliari vantati.

Per quanto riguarda i crediti prededucibili, dettagliati precedentemente, questi sarebbero soddisfatti in via privilegiata con ordine di soddisfo prioritario. I crediti prededucibili generali, che quindi insistono su tutta la massa immobiliare e mobiliare a disposizione, sarebbero soddisfatti su tutti i beni in proporzione al rispettivo valore di realizzo.

Quadro riassuntivo riparto

Natura credito	Creditori	Totale credito	Credito soddisfatto	% soddisfazione	Liquidato privilegiato	Liquidato chirografario
Crediti Prededucibili	Gestore Dr.ssa Paola Pizzi	X	X	100	6.686,17	
	Legale Avv. Saverio Uva				4.739,00	
	Advisor Prof. Ciro Lenti				4.941,00	
Crediti Privilegiati Immobiliari ipotecari		248.266,37	X	3,11	7.243,37	
Crediti Privilegiati Mobiliari		1.364,00		15,00	204,60	
Crediti Privilegiati Mobiliari		1.450,41		15,00	17,56	
Totale		251.080,78			4.032,00	

Come rappresentato nel piano di liquidazione allegato, a cui integralmente ci si riporta, la proposta liquidatoria è certamente più favorevole per i creditori, atteso che gli stessi potrebbero ottenere una soddisfazione sicuramente maggiore rispetto all'ipotesi in cui agissero con pignoramenti sui beni e sul reddito.

In virtù di tutto quanto sopra,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di Tivoli, Sezione Fallimentare, affinché voglia:

- 1) dichiarare aperta la procedura di cui dall'art. 14 ter e ss. della legge n. 3/2012 per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento con le modalità di legge, mediante la liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare di quello che dovesse



- eventualmente pervenire nei quattro anni successivi all'apertura della procedura di liquidazione;
- 2) disporre, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;
 - 3) nominare a tale fine un liquidatore per la gestione della procedura, da individuarsi preferibilmente nella persona del gestore Dr. Paola Pizi.
 - 4) disporre idonea forma di pubblicità della presente domanda di liquidazione e del decreto.

Si producono:

- 1) istanza di nomina gestore della crisi;
- 2) provvedimento di nomina dell'OCC di Tivoli;
- 3) accettazione incarico;
- 4) versamento contributo OCC;
- 5) 5A *elenco formalità*; 5B *dichiarazione dei redditi 2018*; 5C *dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2019*; 5D *dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020*; 5E *dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2021*; 5F *libretto chevrolet*; 5G *libretto Smart*; 5H *rottamazione*; 5I *copia contratto di lavoro*; 5L *contratto di lavoro a seguito di fusione societaria*;
- 6) *copia relazione particolareggiata del gestore*;
- 7) *contratto di mutuo*;
- 8) *atto di pignoramento*
- 9) *proposta d'acquisto* [REDACTED]
- 10) *relazione RGE 195/2016*
- 11) *avviso di vendita A, B, C*;
- 12) *attestazione ISEE nucleo familiare Ciaccia Valentina*
- 13) *uscite non finanziarie*;
- 14) *documenti identità Ciaccia Valentina*;
- 15) *preventivo costi della procedura*
- 16) *autorizzazione accesso banche dati*.



Con riserva di produrre ulteriore documentazione e/o di integrare quella prodotta.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della Legge n.488/99 si dichiara che il contributo unificato dovuto è in misura fissa pari ad € 98,00.

Roma 14 marzo 2022

Avv. Saverio Uva

